

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 53/02/2012

SVOLGIMENTO DAL PROCESSO

Con gli avvisi di liquidazione in premessa l'Agenzia delle Entrate di Como - Ufficio Territoriale di Erba - ha richiesto alle contribuenti Ma. Ra. Po. e Sa. Co., in solido, il pagamento di € 336,00 oltre accessori a titolo di imposta di condanna e di titolo relativamente ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace.

Con separati ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, le predette contribuenti regolarmente rappresentate hanno impugnato il detto provvedimento sostenendo essere legittima l'applicazione dell'imposta sul titolo esecutivo nella misura di € 168, che peraltro hanno provveduto a versare, mentre eccepiscono le legittimità della liquidazione della rimanente somma di € 168 sulla nota informativa vistata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como che non rientrerebbe nell'ipotesi prevista dall'art. 22 del DPR 131/1986.

Infatti, i pareri di congruità emessi dagli ordini professionali rispetto alle note informative degli iscritti non rappresentano l'accertamento del credito per il quale l'iscritto agisce in giudizio, ma semplicemente una conferma sulla congruità delle voci esposte nella nota. In caso contrario, si avrebbe una duplicazione d'imposta su due atti di medesimo importo, uno propedeutico all'altro e si attuerebbe un comportamento discriminante rispetto ad altri atti non oggetto di tassazione.

Concludono quindi chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato, con vittoria di spese. L'Agenzia delle Entrate invece, richiamando la circolare n. 341E in data 30.3.2001 dell'Amministrazione Finanziaria, sostiene che ai decreti ingiuntivi originati da fatture sono applicabili due tasse fisse, una per il titolo esecutivo ed un'altra per l'enunciazione del negozio sottostante (contratto di mandato) quando l'atto enunciato, soggetto ad IVA, non sia stato registrato, per cui chiede la conferma del proprio operato e la condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio.

All'udienza pubblica di discussione, sentiti i difensori delle parti. la Commissione si è riservata la decisione.

Sciogliendo la riserva, deve osservare che la richiesta dell'Agenzia appare fondata e deve essere confermata.

Oltre alla tassa fissa sul titolo esecutivo, peraltro non contestata, resta dovuta una ulteriore tassa fissa per l'enunciazione del contratto di mandato tenuto conto che l'atto enunciato, soggetto ad IVA, non risulta registrato.

Ne consegue che appare legittima l'applicazione delle due tasse fisse di registro e ciò anche nel caso in cui il decreto ingiuntivo derivi da preavviso di parcella.

I ricorso pertanto debbono essere respinti ma, stante la particolarità della vertenza, appare legittima la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso Spese compensate.